



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA IRPINIA SANNIO

Art. 1 – Riferimento statutario

1. Il presente Regolamento è adottato in esecuzione dell'art.18 dello Statuto camerale e disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio.

Art. 2 - Insediamento del Consiglio Camerale ed elezione del Presidente

1. La prima adunanza del Consiglio camerale si tiene nel giorno fissato nel decreto del Presidente della Giunta regionale, pubblicato e notificato ai Consiglieri con le modalità stabilite dal D.M. 4 agosto 2011, n. 156, contenente il Regolamento di attuazione dell'art. 12, terzo comma, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 s.m.i.
2. Nella prima adunanza e, ove occorra, in quelle immediatamente successive, il Consiglio camerale elegge nel suo seno, ai sensi della normativa vigente, il Presidente della Camera di Commercio.
3. Prima della votazione potranno essere proposte candidature sulla base di linee programmatiche.
4. La convocazione del Consiglio, nel caso in cui occorranò nuove sedute per l'elezione del Presidente, è sottoscritta dal Consigliere più anziano di età.

Art. 3 – Elezione della Giunta camerale

1. Nella riunione immediatamente successiva all'elezione del Presidente, da convocarsi con almeno quindici giorni di preavviso, il Consiglio camerale provvede, con votazione a scrutinio segreto, all'elezione dei componenti della Giunta camerale, secondo le disposizioni del D.M. 4 agosto 2011, n. 156, recante il Regolamento di attuazione dell'art. 12, terzo comma, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 s.m.i.
2. Il numero di preferenze che ciascun consigliere può esprimere nella elezione dei membri della Giunta è pari ad un terzo dei membri della Giunta stessa con arrotondamento all'unità inferiore. In caso di parità di voti il Presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio nel quale ogni membro del Consiglio dispone di un solo voto.
3. Laddove non risultassero eletti componenti di entrambi i generi, risultano eletti i consiglieri di genere meno rappresentati che hanno ottenuto il maggior numero di voti rispetto ai consiglieri dello stesso genere, ferma restando l'obbligatoria rappresentanza dei settori previsti dalla legge. Nel caso in cui i componenti dello stesso genere abbiano avuto lo stesso numero di voti, si procede ad una votazione di ballottaggio.

4. Il Presidente procede alla proclamazione di tutti gli eletti nel corso della medesima seduta.

Art. 4 – Attribuzioni del Presidente della Camera di Commercio in qualità di Presidente del Consiglio camerale

1. Il Presidente convoca il Consiglio, dirige e regola la discussione durante le riunioni del Consiglio; mantiene l'ordine e garantisce l'osservanza delle leggi, dello Statuto e del presente Regolamento; pone, secondo l'ordine del giorno, le questioni sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare; proclama il risultato delle votazioni; ha facoltà di sospendere le adunanze e di scioglierle nei casi di esaurimento dell'ordine del giorno e per garantire l'ordine e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento; esercita tutti gli altri poteri previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto, il Vice Presidente vicario.
3. Qualora sia assente o impedito anche il Vice Presidente vicario la presidenza del Consiglio è assunta dal Consigliere più anziano per età.

Art. 5 – Riunioni e convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio camerale si riunisce, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dallo Statuto, in via ordinaria per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, per l'aggiornamento del preventivo economico e per l'approvazione del preventivo economico.
2. La convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente della Camera di Commercio o quando lo richieda la Giunta camerale con apposita deliberazione o almeno un quarto dei Consiglieri in carica; in tale ultimo caso occorre indicare nella richiesta gli argomenti che si intendono trattare.
3. L'avviso di convocazione delle riunioni programmate deve riportare il giorno, il luogo e l'orario di inizio della seduta e deve essere inviato al domicilio indicato dai Consiglieri via telegramma, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata, almeno dieci giorni prima della seduta. In caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato con avviso spedito almeno quattro giorni prima della seduta.
4. Le sedute del Consiglio, si tengono, di norma, nell'aula consiliare della sede legale della Camera di Commercio e comunque nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.
5. Eventuali argomenti da trattare in aggiunta a quelli iscritti all'ordine del giorno contenuto nell'avviso di convocazione sono comunicati ai Consiglieri con avviso da consegnarsi almeno tre giorni prima della riunione.
6. Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, personalità del mondo politico ed economico ed esperti nonché per specifici argomenti rappresentanti degli organismi nazionali del sistema camerale. Di tale invito dà notizia ai Consiglieri contestualmente alla convocazione o con apposita comunicazione da recapitare prima della data della seduta.

Art. 6 – Pubblicazione dell'ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio deve essere, a cura del Segretario generale, disponibile presso la Segreteria Generale.

Art. 7 – Numero legale

1. Le riunioni del Consiglio camerale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni, ad eccezione dei casi in cui è previsto dalla legge o dallo Statuto un diverso quorum, sono assunte a maggioranza dei presenti.
2. Qualora, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, non si raggiunga il numero legale, il Presidente (o chi ne fa le veci) può dichiarare deserta la seduta. In tal caso il Presidente provvederà a riconvocare, con un nuovo avviso, il Consiglio.
3. Se il numero legale viene a mancare durante i lavori consiliari, il Presidente dispone la sospensione di un'ora della seduta in corso. Qualora alla ripresa dei lavori non si raggiunga il numero legale, la seduta è sciolta.
4. Della mancanza del numero legale è fatta menzione nel processo verbale con l'indicazione dei consiglieri presenti e assenti, con la precisazione, per questi ultimi, di quelli che hanno giustificato l'assenza.
5. I Consiglieri sono tenuti, in ciascuna seduta, ad apporre la firma di presenza e ad informare la presidenza in caso di allontanamento dall'aula.
6. Le missioni dei componenti del Consiglio sono autorizzate dal Presidente dietro compilazione di apposito modulo e rimborsate in conformità a quanto prevede la normativa in materia.

Art. 8 – Decadenza dei Consiglieri per mancata partecipazione alle sedute

1. I consiglieri devono comunicare in tempo utile la loro assenza alla seduta del Consiglio camerale.
2. Il Presidente del Consiglio camerale, all'inizio della seduta cui l'assenza si riferisce, ne informa il Consiglio.
3. Decadono dalla carica, ai sensi del 3° comma dell'art. 15 dello Statuto, i Consiglieri che senza giustificato motivo risultino assenti a tre sedute consecutive del Consiglio. Compete al Presidente di valutare le giustificazioni delle assenze e di proporre al Consiglio l'eventuale decadenza.
4. La decadenza è dichiarata dal Consiglio.

Art. 9 – Presenza del pubblico in aula e pubblicità delle sedute

1. A meno che il Presidente non disponga diversamente per gravi motivi, le sedute del Consiglio sono pubbliche, ad eccezione di quelle in cui si assumono provvedimenti relativi a persone fisiche e nei casi in cui il Consiglio non disponga diversamente.
2. Il pubblico può assistere, alle sedute che non siano dichiarate segrete, in silenzio, mantenendo un contegno rispettoso ed astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.
3. Se qualcuno del pubblico dovesse disturbare il regolare svolgimento della seduta, il Presidente potrà ordinarne l'allontanamento ed in casi più gravi adottare provvedimenti adeguati, compreso lo sgombero dello spazio riservato al pubblico stesso.

Art. 10 - Segretario del Consiglio camerale

1. Il Segretario Generale della Camera di Commercio è Segretario del Consiglio camerale. Nel caso di sua assenza o impedimento le funzioni di Segretario sono svolte dal dirigente che ne esercita le funzioni vicarie.
2. Nei casi eccezionali di contemporanea vacanza od assenza del Segretario generale e del vicario, le funzioni di segreteria dell'organo sono attribuite al Consigliere più giovane d'età.
3. Il Segretario Generale, o chi lo sostituisce, non può svolgere la funzione di Segretario del Consiglio nei casi espressamente previsti dalla legge con particolare riferimento alle ipotesi di incompatibilità. In tali ipotesi il Segretario Generale o chi lo sostituisce ha l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze e le funzioni di Segretario sono svolte dal Consigliere camerale più giovane di età limitatamente alla trattazione dei relativi argomenti.

Art. 11 - Processo verbale

1. Di ogni seduta del Consiglio camerale è redatto processo verbale a cura del Segretario. In aggiunta alla redazione del processo verbale, il resoconto della seduta è effettuato mediante l'uso di apparecchiature di registrazione.
2. Il processo verbale deve contenere, per ogni questione trattata, il resoconto sommario di tutti gli interventi, nonché le modalità e l'esito delle votazioni con l'indicazione degli astenuti.
3. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi o dichiarazioni vengono riportati integralmente a verbale.
4. Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario Generale ed è letto nell'adunanza del Consiglio camerale successiva a quella a cui si riferisce. E' dato per letto se notiziato con l'avviso di convocazione del Consiglio e depositato presso la segreteria.
5. Ogni consigliere può chiedere la parola, per non più di cinque minuti, per fare inserire rettifiche nel processo verbale o per chiarire il contenuto delle proprie dichiarazioni riportate nel processo verbale stesso o per fatto personale.
6. Ad intervenuta presa d'atto del verbale da parte del Consiglio, il Segretario Generale dispone la cancellazione dell'eventuale registrazione audio e la distruzione delle trascrizioni effettuate.
7. Il processo verbale e le deliberazioni del Consiglio devono essere pubblicate all'Albo camerale nei quindici giorni lavorativi successivi a quello della seduta di presa d'atto; la durata dell'affissione è stabilita in sette giorni consecutivi.

Art. 12 - Comunicazioni del Presidente

1. Ad inizio della seduta e dopo la presa d'atto del processo verbale della seduta precedente, il Presidente:
 - a) comunica i messaggi e le eventuali lettere pervenute aventi per oggetto materie di interesse del Consiglio, nonché le risposte alle richieste di notizie e chiarimenti formulate dai Consiglieri,
 - b) invita il Segretario generale a dare lettura delle richieste di notizie e chiarimenti e delle proposte pervenute alla presidenza prima dell'inizio della seduta, con la sola indicazione dell'oggetto, della data e dei Consiglieri firmatari;

2. Il Presidente può dare la parola ai singoli Consiglieri per comunicazioni urgenti.

Art. 13 – Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno

1. In ogni seduta, compiuti gli adempimenti indicati negli articoli precedenti, il Presidente mette in trattazione gli argomenti all'ordine del giorno secondo l'ordine della loro inserzione nell'avviso di convocazione.

2. Il Consiglio non può deliberare su alcuna proposta o questione che non sia all'ordine del giorno.

3. L'iniziativa delle proposte, oltre che al Presidente della Camera di Commercio, compete alla Giunta camerale ed ai singoli consiglieri secondo le previsioni di legge e dello Statuto.

Art. 14 - Inversione dell'ordine del giorno

1. Su proposta del Presidente della Camera di Commercio o di uno dei Consiglieri può essere deliberata l'inversione di uno o più argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2. Sulla proposta, che può essere illustrata per un tempo non superiore a cinque minuti, possono prendere la parola due Consiglieri che parlino uno a favore e uno contro.

3. La proposta è sottoposta all'approvazione del Consiglio.

Art. 15 – Illustrazione degli argomenti – Discussione generale

1. La discussione sull'argomento all'ordine del giorno è introdotta dal Presidente ed è illustrata dallo stesso Presidente o da uno dei Consiglieri che abbiano richiesto l'inserzione dell'argomento all'ordine del giorno.

2. Alla discussione possono prendere parte tutti i Consiglieri, qualora nessuno chieda la parola si procede senz'altro alla votazione.

Art. 16 – Facoltà di parola

1. Nessun può parlare al Consiglio se non ne abbia avuto facoltà dal Presidente, ne può interloquire quando altri hanno la parola e tanto meno interrompere l'oratore.

2. Il Presidente può, alla fine dell'intervento, prendere la parola per dare spiegazioni e chiarimenti.

3. Non può essere concessa la parola durante le votazioni.

Art. 17 – Ordine degli Interventi dei Consiglieri

1. La parola è concessa ai Consiglieri secondo l'ordine delle richieste. E' consentito lo scambio di turno tra gli oratori iscritti a parlare.

2. Giunto il loro turno, gli iscritti che non risultino presenti in aula decadono dalla facoltà di parlare.

3. Nella discussione di ogni argomento ciascun Consigliere può prendere la parola una sola volta, salvo il diritto di replica che può essere esercitato per una sola volta.

Art. 18 – Obbligo di astensione dei consiglieri

1. Fermo restando gli obblighi di trasparenza previsti dalle leggi, i Consiglieri, quando l'oggetto della discussione tratti di interesse proprio e dei loro congiunti od affini fino al quarto grado civile, ovvero in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza devono astenersi dal partecipare alla seduta per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
2. I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario Generale, che dà atto a verbale della avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 19 – Richiamo al Regolamento, per mozione d'ordine o per fatto personale

1. Durante la discussione è sempre concessa la parola ai Consiglieri per richiamo al Regolamento, per mozione d'ordine o per fatto personale.
2. Sul richiamo al Regolamento o all'ordine del giorno decide il Presidente, ma se il Consigliere che ha effettuato il richiamo insiste la questione è posta in votazione.
3. Prima della votazione possono intervenire un Consigliere a favore ed uno contro. Il Consiglio decide con votazione palese.
4. E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve indicare in che cosa tale fatto consista. Il Presidente decide, ma se l'interessato insiste, decide il Consiglio senza discussione, con voto palese.
5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa o discutere e fare apprezzamenti sull'esito delle votazioni.

Art. 20 – Durata degli interventi

1. Salvo che il Presidente non stabilisca una diversa durata per argomenti particolari posti all'ordine del giorno, ciascun intervento non può superare i dieci minuti.
2. Gli interventi relativi a questioni procedurali non possono superare i cinque minuti.

Art. 21 – Ordine dei lavori

1. Il Consigliere che nel corso dell'intervento venga meno alle prescrizioni del presente Regolamento o che turbi l'ordinato svolgimento dei lavori viene richiamato dal Presidente; dopo un secondo richiamo all'ordine, il Presidente può togliergli la parola.
2. Quando vi siano disordini in aula e risultino vani i richiami del Presidente, questi può sospendere la seduta allontanandosi; se i disordini continuano al suo rientro in aula e nei casi gravi, toglie la seduta.

Art. 22 – Questioni pregiudiziali e richieste di sospensiva

1. Vi è questione pregiudiziale quando la questione posta da uno o più Consiglieri, per motivi di fatto o di diritto, conduca ad escludere che si possa deliberare sull'argomento in trattazione.
2. Vi è proposta di sospensiva quando la proposta di uno o più Consiglieri comporti la sospensione od il rinvio ad altra seduta dell'argomento in trattazione.

3. Sulla questione pregiudiziale e sulla proposta di sospensiva hanno diritto di intervenire, per non più di tre minuti, il proponente ed i Consiglieri che lo richiedono.

4. La questione pregiudiziale e le proposte di sospensiva devono essere discusse e votate prima che si proceda all'esame dell'oggetto al quale si riferiscono.

Art. 23 – Illustrazione e votazione dell'ordine del giorno

1. Prima che si chiuda la discussione generale, ogni Consigliere può proporre ordini del giorno concernenti l'argomento in discussione.

2. Il proponente può illustrare l'ordine del giorno per non più di dieci minuti. Gli ordini del giorno sono illustrati e votati prima di procedere alla votazione finale del documento al quale si riferiscono, seguendo l'ordine della presentazione.

3. Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, ordini del giorno contrastanti con deliberazioni precedentemente adottate dal Consiglio camerale sull'argomento in discussione.

4. Non si procede alla votazione dell'ordine del giorno se il proponente dichiara di rinunciarvi o è assente al momento della votazione.

Art. 24 – Chiusura della discussione

1. Il Presidente, dopo che hanno parlato tutti i Consiglieri iscritti e, se del caso, il proponente, dichiara chiusa la discussione.

Art. 25 – Sistemi di votazione

1. Le votazioni, ai sensi del comma 11 dell'art. 19 dello Statuto, possono effettuarsi in forma palese o a scrutinio segreto. Normalmente si adotta la forma palese per alzata di mano o per appello nominale.

2. Di ogni votazione viene fatta menzione nel verbale.

3. Il voto è sempre personale; non sono ammesse deleghe.

4. Nelle votazioni per alzata di mano, il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto o la sua parte chiedendo che votino prima i Consiglieri che sono favorevoli e successivamente i Consiglieri contrari; il Presidente verifica il numero dei Consiglieri astenuti.

5. L'esito è proclamato dal Presidente.

6. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova, se questa è richiesta da un Consigliere, immediatamente dopo la proclamazione del risultato. Alla controprova prendono parte i Consiglieri che hanno partecipato alla prima votazione.

7. Qualora siano espressi dubbi sul risultato, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri, il Presidente dispone la votazione per appello nominale.

8. La votazione per appello nominale, quando richiesta, si effettua mediante la chiamata dei Consiglieri, per ordine alfabetico, da parte del Segretario.

9. Il Consigliere può rispondere all'appello nominale fino al momento precedente la chiusura della votazione.

Art. 26 – Votazione per scrutinio segreto

1. E' adottato lo scrutinio segreto quando la deliberazione riguardi elezioni a cariche e negli altri casi previsti dalla legge. Per le deliberazioni concernenti persone, si adotta lo scrutinio segreto quando lo richiedono almeno un decimo dei presenti.
2. Per la nomina ad uffici differenti e per l'elezione di membri effettivi e supplenti si procede a votazione separata.
3. Il Consiglio, su proposta del Presidente della Camera di Commercio, nomina scegliendoli nel suo seno, due scrutatori.
4. La votazione a scrutinio segreto si effettua per mezzo di apposite schede siglate dagli scrutatori da depositare personalmente nell'urna previo appello nominale.
5. Il Presidente deve preventivamente precisare quale sia il significato del voto. Il Segretario prende nota dei votanti e nominativamente dei Consiglieri che siano astenuti.
6. Chiusa la votazione gli scrutatori effettuano lo spoglio delle schede ed il Presidente proclama il risultato.

Art. 27 – Annullamento e ripetizione della votazione

1. Nell'ipotesi di irregolarità e segnatamente se il numero dei voti risultasse inferiore o superiore al numero dei votanti, il Presidente, valutate le circostanze, deve annullare la votazione e disporre che si ripeta.

Art. 28 – Dichiarazione di voto

1. I Consiglieri, prima dell'inizio delle operazioni di voto, possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto per un tempo massimo di tre minuti.
2. Nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse soltanto dichiarazioni per indicare i motivi dell'astensione.
3. Nel caso che il Consigliere si astenga dalla votazione, perchè portatore di un interesse personale rispetto all'oggetto della deliberazione, deve allontanarsi dall'aula e chiedere al Segretario Generale che del suo allontanamento sia dato atto nel processo verbale.
4. Iniziativa la votazione non può essere concessa la parola ad alcuno prima che ne sia proclamato l'esito.

Art. 29 – Maggioranza richiesta per l'adozione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge e lo statuto prescrivano una maggioranza speciale.
2. Il ballottaggio non è ammesso al di fuori dei casi previsti dalla legge.

3. Le proposte respinte non possono essere riproposte all'esame del Consiglio nel corso della stessa seduta.
4. Nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità di voti la proposta s'intende non approvata; in quelle in forma palese in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 30 – Proclamazione del risultato della votazione

1. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente con la formula *“Il Consiglio approva”* o *“Il Consiglio non approva”*.
2. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive.

Art. 31 – Presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. I Consiglieri, nell'esercizio delle loro funzioni di sindacato e controllo, possono presentare richieste di notizie e chiarimenti su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività della Camera di Commercio.
2. Possono pure rivolgere alla presidenza proposte e raccomandazioni scritte e verbali, anche in pubblica seduta, per sollecitare provvedimenti o adempimenti relativi a pratiche in corso.
3. Allo svolgimento delle interrogazioni, interpellanze e mozioni è dedicata la prima parte delle sedute del Consiglio.

Art. 32 – Contenuto della richiesta di notizie e chiarimenti

1. La richiesta di notizie e chiarimenti è una domanda, presentata per iscritto, al Presidente della Camera di Commercio per sapere se un determinato fatto sia vero, se una data informazione sia pervenuta all'Amministrazione, se il Presidente e la Giunta intendano comunicare al Consiglio determinati fatti o documenti o abbiano preso, o intendano prendere, una risoluzione su oggetti determinati o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività della Camera di Commercio ed in generale sugli orientamenti che essi intendono assumere su fatti o atti.

Art. 33 – Svolgimento dell'interrogazione

1. La richiesta di notizie e chiarimenti ha carattere informativo e non può dare luogo a discussione; ad essa risponde oralmente o, se esplicitamente richiesto, per iscritto il Presidente della Camera di Commercio.
2. Il richiedente ha diritto di replica per dichiarare se sia o non sia soddisfatto. Ove le richieste siano firmate da più Consiglieri il diritto di replica spetta ad uno solo dei firmatari (il primo).
3. Il tempo concesso al richiedente non può eccedere i cinque minuti.
4. La richiesta si intende ritirata, e non può essere ripresentata, se il richiedente non è presente nell'aula al momento in cui è posta in trattazione.

Art. 34 – Contenuto della proposta

1. Ogni Consigliere può presentare proposte.
2. La proposta è diretta a provocare una discussione su affari o questioni di particolare importanza

ed a determinare un voto del Consiglio sui criteri che il Consiglio stesso, il Presidente o la Giunta devono seguire nella trattazione dell'affare o questione.

Art. 35 – Trattazione della proposta

1. La proposta deve essere posta all'ordine del giorno della convocazione successiva in sessione ordinaria.
2. Qualora il Presidente lo ritenga, più proposte relative a fatti o ad argomenti identici strettamente connessi, possono formare oggetto di una sola discussione.
3. Sulla proposta parla per primo il proponente e possono intervenire nella discussione i Consiglieri che lo richiedono ed il Presidente.
4. Esaurita la discussione, la proposta viene posta in votazione.

Art. 36 – Commissioni consiliari

1. Il Consiglio ai sensi degli articoli 20 e 21 dello Statuto:
 - a) è organizzato attraverso due commissioni permanenti le quali svolgono funzioni istruttorie delle deliberazioni, propositive, di controllo e consultive. L'assegnazione dei Consiglieri alle due Commissioni è effettuata dal Presidente della Camera di Commercio, con proprio provvedimento;
 - b) può costituire Commissioni consiliari per l'approfondimento di questioni particolari concernenti le materie di competenza camerale; l'assegnazione dei Consiglieri è effettuata dal Presidente.

Le Commissioni di cui alla lettera a) e b) organizzano autonomamente le loro funzioni con l'ausilio del Segretario Generale; esse comunque, sono prive di poteri deliberativi e non possono impegnare il bilancio camerale.

2. Le Commissioni di cui alla lettera b) hanno carattere temporaneo e cessano all'espletamento del mandato loro affidato.
3. Le Commissioni di cui alle lettere a) e b) – nella prima seduta che è convocata dal presidente camerale – eleggono nel proprio seno, a maggioranza dei componenti, il Presidente, al quale spetta la convocazione, la regolamentazione delle sedute nonché la rappresentanza della Commissione nei confronti degli altri organi camerali.
4. Il Segretario Generale nomina per ciascuna Commissione un segretario, che lo coadiuvi durante i lavori della Commissione, scegliendolo tra i dipendenti della Camera di Commercio almeno di categoria C.
5. Nel caso di assenza del segretario della Commissione le relative funzioni sono svolte dal componente della Commissione più giovane per età.
6. L'assegnazione e la partecipazione ai lavori delle Commissioni consiliari non danno diritto ad alcun compenso.

Art. 37 – Partecipazione ai lavori delle Commissioni

1. Ai lavori delle Commissioni possono partecipare, senza diritto a voto e a compenso, dietro richiesta delle Commissioni stesse in relazione agli argomenti da trattare, dirigenti e funzionari dei servizi competenti, esperti e tecnici anche estranei alla Camera di Commercio.

Art. 38 – Convocazione delle Commissioni e svolgimento dei relativi lavori

1. Le Commissioni sono convocate dal rispettivo Presidente con apposito avviso contenente l'ordine del giorno.
2. L'avviso da recapitare almeno quattro giorni prima della data fissata per la riunione, può essere spedito via telegramma, a mezzo fax, per posta elettronica o per posta elettronica certificata. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta 48 ore prima.
3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la Commissione.
4. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti.
5. Le riunioni delle Commissioni si tengono, di regola, presso la sede legale della Camera di Commercio.

Art. 39 – Compiti del Segretario delle Commissioni

1. Delle sedute delle Commissioni viene redatto, a cura del segretario delle Commissioni, un sommario processo verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario stesso.
2. Del verbale deve essere, a cura del segretario, data lettura ai componenti della commissione nella seduta successiva a quella cui il verbale si riferisce.. E' dato per letto se notiziato con l'avviso di convocazione della Commissione e depositato presso la segreteria.
3. Compete inoltre al Segretario della Commissione curare la ricezione degli atti trasmessi alla commissione, rilasciandone ricevuta, provvedere ai vari adempimenti relativi alla convocazione della Commissione stessa, rilasciare attestazioni in ordine allo svolgimento delle sedute, predisporre le documentazioni necessarie ai lavori della commissione.

Art. 40 – Rappresentanza del Consiglio in occasione di manifestazioni pubbliche

1. Il Presidente della Camera di Commercio può nominare speciali deputazioni incaricate di rappresentare il Consiglio camerale in occasione di manifestazioni pubbliche, di recare messaggi e voti alla Regione ed agli organi dello Stato, delle autonomie locali e funzionali, di assolvere a particolari incarichi rappresentativi.

Art. 41 – Diritto di visione degli atti e di informazioni dei Consiglieri

1. I Consiglieri per l'effettivo esercizio della loro funzione e nel rispetto dei principi in materia di privacy hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione e degli atti preparatori ad essi richiamati, giusta richiesta al Segretario Generale nonché di avere dal Segretario Generale senza spesa, copia degli atti deliberativi.

Art. 42 – Modifiche al Regolamento

2. Il Consiglio apporta modifiche ed integrazioni al presente Regolamento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Art. 43 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento valgono le norme della legge sulle Camere di Commercio e le norme dello Statuto.

Art. 44 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo camerale del provvedimento che lo approva.

